



*Conferenza della Svizzera italiana
per la formazione continua degli adulti*

STATUTI CFC

Versione del 16 maggio 2013

Art. 1 Denominazione e sede

Con la denominazione *Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC)* si costituisce un'associazione ai sensi degli art 60 e ss. del CCS.

L'associazione ha la sede presso il segretariato.

Art. 2 Scopo

La CFC è un luogo di coordinamento e di scambio d'informazioni per tutti gli esperti e responsabili della formazione continua degli adulti.

La CFC promuove e coordina la formazione continua degli adulti nella Svizzera italiana, in particolare:

- promuove, nella popolazione e nelle autorità, la comprensione degli scopi, dei compiti e dell'importanza della formazione continua degli adulti;
- attraverso l'unione delle organizzazioni e delle istituzioni attive nella formazione continua degli adulti favorisce una collaborazione utile a tutta la popolazione;
- formula proposte comuni a favore della politica di formazione continua degli adulti e le rappresenta di fronte alle autorità e al pubblico;
- conduce, anche in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni, corsi e seminari per la formazione e il perfezionamento delle persone attive nella formazione continua degli adulti;
- ricerca la collaborazione con la comunità di lavoro Regio Insubrica per le attività della stessa che perseguono uno scopo analogo.

Art. 3 Affiliazione

Possono fare parte della CFC organizzazioni, istituzioni e persone indipendenti attive, a titolo principale o secondario che rispondono ai requisiti della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (art. 16, cpv. 1).

Possono inoltre far parte della CFC persone fisiche o giuridiche che pur non rispondendo ai requisiti del primo cpv. aderiscono in qualità di socio sostenitore.

Art. 4 Indipendenza

La CFC è apertistica e aconfessionale. Nella loro attività i soci sono indipendenti.

Art. 5 Organizzazione

Gli organi della CFC sono:

- l'assemblea dei soci
- il comitato
- l'ufficio di revisione.

Art. 6 L'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Le proposte dei soci devono essere inoltrate al comitato in forma scritta entro il 31 gennaio. I soci ricevono la convocazione e l'ordine del giorno almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea dei soci:

- nomina la/il presidente e il comitato;
- approva il rapporto annuale d'attività e i conti;
- fissa le tasse sociali;
- approva lo statuto e le modifiche;

- decide sull'esclusione dei soci.

Ogni organizzazione o istituzione ha diritto a tre voti; le persone indipendenti hanno diritto a un voto. I soci sostenitori hanno diritto a un voto.

Hanno diritto di voto solo i soci presenti all'assemblea. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente di sala.

Ogni organizzazione e istituzione affiliata può essere presente con più persone di cui una sola ha diritto di voto. Le altre hanno solo voto consultivo.

Art. 7 Il comitato

Il comitato è composto da almeno 7 membri; questi devono rappresentare le diverse organizzazioni, istituzioni e persone indipendenti associate. Il comitato rimane in carica quattro anni; la/il presidente e i membri del comitato sono rieleggibili. Il comitato nomina al proprio interno una/un vice presidente, una/un segretario/o e una/un cassiere. La carica di segretario e di cassiere possono essere cumulate.

Il comitato può deliberare solo in presenza della maggioranza dei propri membri.

Un rappresentante dell'autorità cantonale è invitato a partecipare alle riunioni con voce consultiva.

Per compiti di segretariato il comitato può avvalersi di collaboratrici/collaboratori esterni.

Il comitato:

- esegue le decisioni dell'assemblea;
- decide sull'ammissione dei soci;
- formula le proposte di esclusione dei soci;
- nomina l'ufficio di revisione;
- promuove gli scopi sociali;
- cura gli affari correnti;
- rappresenta la CFC verso l'esterno;
- assume la funzione della Commissione regionale di lingua italiana della Federazione svizzera per l'educazione degli adulti (FSEA) in base agli art. 8 e 11 dello statuto FSEA e ne svolge i compiti secondo l'art. 11.

Art. 8 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti è affidata a un ufficio di revisione esterno nominato dal comitato per un massimo di quattro anni.

Art. 9 Finanziamento

Le entrate della CFC sono costituite da:

- tasse dei soci
- sussidi e donazioni
- ricavi da manifestazioni o attività proprie.

Art. 10 Responsabilità

Per i propri impegni la CFC risponde solo con la propria fortuna.

Art. 11 Revisione degli statuti

Per l'approvazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Art. 12 Scioglimento

Per decidere lo scioglimento della CFC occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il capitale restante è devoluto a una istituzione che persegue uno scopo analogo o simile.

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva del 2 giugno 1998, modificati durante l'assemblea straordinaria del 28 gennaio 1999, le assemblee ordinarie del 2 maggio 2001, del 15 maggio 2007, del 31 maggio 2011 e del 16 maggio 2013.

Entrano in vigore con la loro approvazione.

Il presidente:



Furio Bednarz